



TRIBUNALE DI VARESE

Sezione Seconda Civile e Fallimentare

Il Giudice Delegato dott.ssa Ida Carnevale,

tenuto conto che con il **decreto legge 8 marzo 2020, n. 11** è stato previsto un differimento delle udienze e una sospensione dei termini anche dei procedimenti civili sino al 22 marzo 2020,

visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 avente a oggetto “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19*”, che – al fine di contrastare l'emergenza sanitaria in corso – ha prorogato il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili a data successiva al 15 aprile 2020 e ha disposto la sospensione, nel periodo 9 marzo 2020 – 15 aprile 2020, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali,

visto altresì il decreto del Presidente Vicario del Tribunale di Varese n. 18 del 20 marzo 2020,

ritenuto necessario, in attesa delle disposizioni che saranno adottate dal Presidente del Tribunale, precisare e integrare il contenuto della circolare di questo giudice delegato datata 9 marzo 2020,

dispone quanto segue

PROCEDURE DI VENDITE COMPETITIVE

Tutti gli esperimenti di vendita, a prescindere dalla tipologia di vendita (aste telematiche e analogiche aventi a oggetto beni mobili e immobili delle procedure concorsuali) **fissati nel periodo 9 marzo 2020 – 15 aprile 2020, sono sospesi.**

Ne consegue, in particolare:

1. differimento di tutti gli esperimenti d'asta fissati sino al 15 aprile 2020 mandando a curatore / liquidatore / professionista delegato, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione “*vendita differita dal G.D. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione*”;
2. comunicazione ai gestori incaricati delle vendite di non accettare più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
3. su richiesta dell'offerente, la restituzione delle cauzioni già depositate; in difetto l'offerta resterà ferma fino alla nuova asta in ragione della cauzione già versata;
4. il giorno originariamente fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i professionisti sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte, al solo fine di dare esecuzione all'eventuale restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico – sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri

tra gli offerenti presenti, il professionista è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

5. **in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP**, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

Nel periodo sopra indicato, cioè fino al 15 aprile 2020 (compreso), deve considerarsi sospeso, per tutto il suddetto periodo, il termine per il **versamento del saldo prezzo**, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire: pertanto, se il termine viene a scadenza nel periodo cuscinetto il suo decorso riprenderà dal 16 aprile 2020. Laddove l'aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell'arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l'acquisto compiuto.

Inoltre, tenuto conto della *ratio* della disposizione di cui all'art. 83 D.L. n. 18/2020, che è quella di sospendere le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia, nonché al fine di garantire la trasparenza del mercato delle vendite coattive e impedire intenti speculativi che in questo momento potrebbero essere favoriti, sono **differiti anche tutti gli esperimenti di vendita fissati fino al 30 giugno 2020**, comprese le vendite telematiche "pure" in quanto le attività che normalmente le precedono (contatti con il professionista, visite da parte dei potenziali offerenti, richiesta di ausilio tecnico di altri soggetti, ritiro dei beni ecc...) di fatto frustrerebbero le finalità preventive e di tutela della salute pubblica.

In ragione di ciò, si dispone che:

1. per **tutte** le vendite telematiche, miste o analogiche, fissate successivamente al 15 aprile 2020, va disposto il differimento di tutti gli esperimenti d'asta fissati a data successiva al 30 giugno 2020 – mandando al curatore, al liquidatore e al professionista delegato, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "*vendita differita dal G.D.*";
2. va comunicato ai gestori incaricati delle vendite di non accettare più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
3. il giorno originariamente fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i professionisti sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il professionista è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;
4. in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.
5. gli esperimenti di vendita che non verranno celebrati dovranno essere oggetto di nova fissazione **non prima del 15 settembre 2020**, onde auspicabilmente consentire la normale ripresa dell'attività e un sufficiente lasso temporale per procedere alla visione dei beni oggetto di eventuale interesse.

UDIENZE GIÀ FISSATE NEL PERIODO 23 MARZO 2020 – 15 APRILE 2020

Visto quanto stabilito dall'art. 83, comma 1, D.L. n. 18/2020, **tutte** le udienze fissate nel periodo 23 marzo 2020 – 15 aprile 2020, al pari di quelle fissate nel periodo 9 marzo 2020 – 22 marzo 2020, **non saranno celebrate**, non prevedendo il comma 3 della predetta disposizione alcuna espressa deroga in relazione alla materia concorsuale e tenuto conto della *ratio* della norma che è quella, come già evidenziato, di sospendere le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia.

Questo giudice delegato, fermo il rinvio *ex lege* delle udienze, provvederà, in ogni caso, ad adottare per ciascun procedimento un provvedimento espresso, rinviando a un successivo decreto la fissazione di nuova udienza di celebrazione del procedimento ovvero le modalità alternative di trattazione del procedimento ai sensi dell'art. 83, comma 7, D.L. n. 18/2020.

TERMINI PROCESSUALI E URGENZE

Visto quanto stabilito dall'art. 83, comma 2, D.L. n. 18/2020, **tutti** i termini processuali imposti alle parti e agli ausiliari del giudice devono ritenersi sospesi per il periodo 9 marzo 2020 – 15 aprile 2020, fatta eccezione per i procedimenti dichiarati *urgenti*.

I termini che sono stati fissati con provvedimenti emessi anteriormente al 9 marzo 2020 e che a quella data non erano ancora integralmente spirati (a titolo esemplificativo, termini concessi alle parti per il deposito osservazioni ai piani di riparto, per il deposito di osservazioni ai rendiconti, per il deposito di piano e proposta ecc...) ricominceranno pertanto a decorrere dal 16 aprile 2020 con conseguente differimento di tutti gli incombeni successivi.

Le udienze che risultano **fissate successivamente alla data del 16 aprile 2020** e che potrebbero pertanto essere oggetto di trattazione alla luce del D.L. n. 18/2020, seppure con le modalità di cui al medesimo decreto, potrebbero essere oggetto di ulteriore differimento (che sarà oggetto di successivo provvedimento) a causa dell'intervenuta sospensione dei termini processuali concessi alle parti per il deposito di atti che risultano imprescindibili per la trattazione del procedimento (a titolo esemplificativo, la sospensione dei termini per il deposito della relazione *ex art. 172 l.fall.* comporterà inevitabilmente il differimento dell'adunanza dei creditori).

La sospensione dei termini, che pure incide anche sulle attività espressamente demandate ai curatori / commissari (deposito stati passivi, deposito programmi di liquidazione, deposito relazioni 33 l.fall., redazione inventari, deposito relazioni *ex art. 172 l.fall.* ecc...) non impedisce, né rende inefficace l'eventuale deposito degli atti medesimi anche durante tale regime di sospensione.

La sospensione della celebrazione delle udienze e la correlata sospensione dei termini processuali nei relativi procedimenti non si applica a "*... quei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*".

Il carattere dell'urgenza **presuppone necessariamente** una dichiarazione da parte del giudice istruttore / giudice delegato o del presidente del collegio in caso di procedimento di competenza collegiale.

In assenza di tale espressa dichiarazione, che verrà immediatamente inserita nel fascicolo telematico del procedimento e comunicata da parte della cancelleria, tutti i termini devono ritenersi sospesi, **anche nelle procedure di concordato preventivo in cui sia stata depositata un'istanza di fallimento.**

La dichiarazione di urgenza viene effettuata previa valutazione discrezionale del giudice istruttore / delegato ovvero del collegio tenuto conto delle peculiarità del caso concreto.

Il curatore / commissario, nell'inoltrare eventuali istanze anche trasmesse dalle parti , rappresenterà opportunamente al giudice delegato la sussistenza dei presupposti della declaratoria di urgenza (*id est* il potenziale grave pregiudizio alle parti derivante dalla ritardata trattazione onde consentire la trattazione immediata dell'istanza (a titolo esemplificativo: segnalazione ai sensi dell'art. 173 l.fall., 162 comma 2, l.fall., eventuali istanze di scioglimento dei contratti pendenti *ex art.* 169 *bis* l.fall., istanza di finanziamento prededucibile *ex art.* 182 *quinquies* l.fall.).

Restano ferme, ove non modificate o sostituite dalla presente circolare, le disposizioni di questo giudice delegato di cui alla circolare datata 9 marzo 2020.

Si comunichi a cura della Cancelleria e si pubblichi sul sito del Tribunale di Varese.

Varese, 20 marzo 2020

Il Giudice Delegato
dott.ssa Ida Carnevale